



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.7.2004
COM(2004) 541 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO,
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**

sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva

[SEC(2004)1028]

SINTESI

La presente comunicazione illustra la posizione della Commissione sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro).

La Commissione ha intrapreso questo riesame in due fasi. Nell'ambito della fase 1, nel marzo 2004 è stato pubblicato, al fine di sollecitare commenti, un documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi SEC(2004) 346.

La presente comunicazione si basa sui risultati della consultazione pubblica. L'analisi di base per la presente comunicazione è contenuta nella valutazione d'impatto approfondita (VIA) pubblicata come documento SEC(2004) 1028.

L'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva quadro chiede alla Commissione di esaminare gli effetti dell'articolo 18 sui servizi di televisione digitale interattiva. Se l'interoperabilità e la libertà di scelta degli utenti non sono state adeguatamente raggiunte in uno o più Stati membri, la Commissione può intervenire al fine di rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme.

Le risposte ottenute nel quadro della consultazione pubblica delineano un quadro contraddittorio circa l'effettivo conseguimento di un grado d'interoperabilità sufficiente. La Commissione ritiene che vista la complessità del contesto tecnologico e commerciale, le percezioni estremamente disparate che gli operatori del mercato hanno circa l'interoperabilità e i ritardi nell'attuazione della direttiva quadro in numerosi Stati membri, il riesame deve essere fondamentalmente finalizzato a stabilire se sia opportuno rendere obbligatoria l'applicazione di una o più norme.

La Commissione conclude che al momento la situazione non è tale da imporre l'applicazione di norme e che la questione dovrà essere riesaminata nel 2005. Nel frattempo è stata proposta una serie di iniziative per promuovere l'introduzione di servizi digitali interattivi basati sulla norma MHP (*Multimedia Home Platform*, piattaforma multimediale domestica), al momento l'unica norma aperta per le API (*application programming interface*, interfaccia per la programmazione di applicazioni) adottata dagli organismi di normalizzazione dell'UE. Tali iniziative comprendono la creazione di un gruppo di Stati membri sull'attuazione della norma MHP, la conferma che gli Stati membri possono offrire agli utenti incentivi per l'acquisto di ricevitori per i servizi di televisione interattiva, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, e il monitoraggio dell'accesso alle tecnologie proprietarie.

La Commissione mira a fare in modo che i cittadini europei possano beneficiare di una sempre più vasta gamma di servizi di televisione interattiva e ritiene che, attualmente, convenga continuare ad applicare al mercato le disposizioni già adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella direttiva quadro.

1. CONTESTO

La televisione interattiva aggiunge un ulteriore livello di funzionalità alla televisione digitale (DTV) oltre al video; si tratta di applicazioni trasmesse nel flusso video ed elaborate da uno stack software all'interno del ricevitore denominato API (*application programming interface*, interfaccia per la programmazione di applicazioni). A tutt'oggi in Europa sono utilizzati oltre 32 milioni di ricevitori digitali¹, dei quali almeno 25 milioni hanno funzionalità interattive².

Il mercato della televisione interattiva si è sviluppato senza una norma API europea. Inizialmente esistevano cinque API significative in Europa, nessuna delle quali era stata approvata da un organismo di normalizzazione europeo. Il contenuto o i programmi scritti per un'API non potevano essere utilizzati da un ricevitore contenente un'API differente³.

Tale situazione ha destato preoccupazioni circa la mancanza di interoperabilità (interoperabilità tecnica e problemi di accesso) e le possibili limitazioni alla libertà di scelta degli utenti, che potrebbero pregiudicare la libera circolazione delle informazioni, il pluralismo dei media e la diversità culturale. Tali preoccupazioni possono essere sintetizzate come segue. I consumatori non potrebbero acquistare un ricevitore universale standard in grado di ricevere tutti i servizi di televisione interattiva in chiaro e a pagamento e sarebbero costretti ad utilizzare ricevitori più costosi contenenti API proprietarie. Le emittenti dovrebbero affrontare ostacoli nello sviluppo e nella fornitura di servizi interattivi in quanto sarebbero costrette a negoziare con operatori di rete verticalmente integrati che esercitano il controllo sulle tecnologie API proprietarie.

Alla luce di tali preoccupazioni è stato adottato l'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE ("direttiva quadro") denominato "Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale".

L'articolo 18, paragrafo 1, impone agli Stati membri di incoraggiare i fornitori dei servizi e delle apparecchiature di televisione digitale interattiva a usare un'API aperta.

L'articolo 18, paragrafo 2, impone agli Stati membri di incoraggiare i proprietari delle API a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.

L'articolo 18, paragrafo 1, è coerente con la politica comunitaria generale di incoraggiare le norme aperte per il mercato unico. L'articolo 18, paragrafo 2, prende atto dell'esistenza sul mercato di norme proprietarie per le API e mira a garantire la trasparenza delle specifiche tecniche in modo che i fornitori di contenuto possano creare applicazioni interattive in grado di funzionare con queste norme proprietarie.

¹ ETSI TR 102 282, febbraio 2004, pag. 11.

² *Standardisation in digital interactive television*, Contest consultancy per CENELEC, aprile 2003, pag. 13.

³ La trasmissione DTV convenzionale non richiede la presenza di un'API all'interno del ricevitore; questa resta un componente aggiuntivo. La trasmissione DTV è inoltre completamente normalizzata e in Europa sono utilizzate esclusivamente le norme ETSI.

L'articolo 18, paragrafo 3, impone alla Commissione di riesaminare gli effetti dell'articolo 18 entro il 24 luglio 2004. In seguito a tale riesame la Commissione può intervenire per imporre una norma utilizzando i poteri di cui all'articolo 17 della direttiva quadro.

Nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo del dicembre 2001, la Commissione ha assunto l'impegno verbale di includere le norme MHP nell'elenco delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che gli Stati membri devono incoraggiare, come previsto dall'articolo 17 della direttiva quadro.

Procedura

La Commissione ha iniziato a preparare questo riesame subito dopo l'adozione della direttiva quadro, commissionando a consulenti esterni indipendenti uno studio sulle possibili opzioni strategiche di intervento e conferendo mandato agli organismi europei di normalizzazione di studiare in quale modo una maggiore standardizzazione potesse contribuire all'interoperabilità⁴. Le norme MHP sono state inserite nell'elenco pubblicato⁵. La Commissione ha inoltre affermato che il modo più ovvio per conseguire l'interoperabilità consiste in un'ampia adozione delle norme MHP⁶.

Nel marzo 2004 i servizi della Commissione hanno avviato una consultazione pubblica basata su un documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2004) 346 (il documento di lavoro). Nell'ambito della consultazione sono stati organizzati un'udienza pubblica e un seminario informale curato da alcuni membri del Parlamento europeo.

2. I PUNTI DI VISTA DEGLI OPERATORI DEL MERCATO

Alla consultazione hanno partecipato numerosi soggetti presenti sul mercato, in particolare produttori, operatori di rete, emittenti e fornitori di API, nonché associazioni di consumatori e altri soggetti che sostenevano punti di vista specifici. In totale sono stati raccolti in oltre 350 pagine pareri ben argomentati di 51 soggetti, a testimonianza dell'importanza che il settore attribuisce al dibattito. Le risposte possono essere suddivise in due gruppi principali.

2.1. Le risposte a favore dell'imposizione di norme

Coloro che sostengono l'imposizione obbligatoria di norme aperte - compresa la norma MHP – sono del parere che non sia stata conseguita l'interoperabilità a livello dei consumatori. Essi sostengono che si tratta della forma di interoperabilità che offre maggiori possibilità in quanto garantisce ai consumatori la scelta più ampia di servizi e apparecchiature. Al momento il mercato è frammentato e non è in grado di garantire i benefici collegati all'esistenza di una norma unica.

È improbabile che le forze di mercato offrano un grado sufficiente di interoperabilità senza l'intervento da parte dell'autorità pubblica. Il raggiungimento di una massa critica di vendite a livello europeo resta un obiettivo importante per i produttori al fine di conseguire economie di scala. Soluzioni quali il proposto formato PCF (*Portable Content Format*) - che consente di scrivere il contenuto una sola volta per poi utilizzarlo su svariate piattaforme API – sono utili,

⁴ Citate nel documento SEC(2004) 346 nelle note 31, 32, 40.

⁵ GU C 331 del 31.12.2002, pag. 32.

⁶ Interrogazione orale PE O/2002/40.

ma non rappresentano una soluzione per le emittenti in chiaro per le quali le norme in materia di accesso rappresentano una soluzione di compromesso in relazione al pluralismo e alla libertà di scelta. Per fornire i loro servizi agli spettatori, le emittenti dipendono ancora dagli operatori di rete che agiscono da custodi del mercato. Alla stregua di quanto avvenuto per il GSM, le autorità pubbliche devono adottare un ruolo più interventista.

I benefici ottenuti rendendo obbligatorie norme aperte, tra cui la norma MHP, comprendono una libertà di scelta e una certezza giuridica maggiori per i consumatori, che portano a una riduzione dei prezzi dei ricevitori e ad un'accelerazione nel passaggio dalla televisione analogica a quella digitale. Se le emittenti non dovessero affrontare l'inutile ostacolo rappresentato dalle API proprietarie, il flusso delle informazioni e, di conseguenza, il pluralismo ne risulterebbero migliorati. L'innovazione nei servizi non dovrebbe più dipendere dai proprietari delle API. Gruppi minoritari sostengono che gli Stati membri debbano avere la possibilità di imporre l'uso di un'unica API all'interno del loro territorio o che, in alternativa, in tutta l'UE debbano essere autorizzate solo le API aperte. L'imposizione di norme aperte non dovrebbe essere limitata esclusivamente alle trasmissioni televisive terrestri in chiaro, in quanto ciò non risolverebbe il problema del controllo esercitato sulle trasmissioni via cavo e via satellite dalle API proprietarie. L'elenco dovrà inoltre contenere altre norme a patto che esse non si sovrappongano alle norme già elencate.

Le osservazioni generali riguardavano principalmente la possibilità che la televisione interattiva contribuisca al programma di Lisbona, come evidenziato dal Consiglio di Siviglia, e criticavano gli autori del documento di lavoro per aver trascurato il ruolo sociale delle trasmissioni televisive in chiaro. Gli operatori che sostenevano tale posizione erano principalmente emittenti televisive in chiaro con sede negli Stati membri nei quali la televisione digitale è meno sviluppata e un importante produttore di apparecchiature.

2.2. Le risposte contrarie all'imposizione di norme

Questo gruppo di soggetti ritiene che l'interoperabilità sia già stata realizzata. L'idea che essi hanno dell'interoperabilità è differente: significa la disponibilità degli stessi servizi interattivi su piattaforme di distribuzione differenti. Le tecnologie *head-end* (testa di rete) e le tecnologie di rete consentono di utilizzare il contenuto su sistemi basati su API differenti. Esse comprendono sistemi di creazione in grado di generare applicazioni per varie API (creazione multipla) o per il PCF proposto.

Per questo gruppo l'interoperabilità è sensibile alla domanda del mercato: ove esiste domanda sono state rese disponibili applicazioni interattive su varie piattaforme. Gli esempi comprendono le scommesse, i videogiochi e le previsioni meteorologiche. Un ricevitore universale unico ha poche probabilità di essere commercializzato, da un lato a causa dei costi elevati, e dall'altro perché inutile, tenuto conto della possibilità di trasmissioni in simulcast su diverse reti; non esistono, tuttavia, ostacoli tecnici. Per quanto riguarda l'intervento delle autorità pubbliche, questi soggetti sostengono che il mercato europeo della televisione digitale è più dinamico rispetto a quello statunitense grazie alla tolleranza, a livello normativo, delle autorità pubbliche. Nell'ambito della sfera di applicazione della regolamentazione delle comunicazioni, le norme in materia di accesso sono ampiamente sufficienti per salvaguardare il pluralismo e la libertà di scelta degli utenti. L'imposizione tardiva di norme a scapito dei notevoli investimenti in sistemi proprietari già esistenti scoraggerebbe gli investimenti futuri nelle generazioni successive di tecnologie innovative.

Le osservazioni generali dei membri di questo gruppo sostengono la linea adottata nel documento di lavoro, ossia che, a causa della maggiore complessità della televisione digitale, numerosi fattori risultano alterati rispetto al modello analogico più semplice. Essi sono a favore della possibilità di innovare a partire da un livello standardizzato di tecnologie di trasmissione, come avvenuto per Internet. Nessuna tecnologia, di per sé, è adeguata alle diverse situazioni di mercato nei vari Stati membri. Nel momento in cui valuta l'adeguatezza dell'attuazione, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'attuale livello di accettazione da parte del mercato e di interoperabilità nell'intera catena di valore. Non si dovrebbero adottare decisioni definitive sull'adeguatezza dell'implementazione prima che siano trascorsi 3-5 anni.

Questo gruppo è del parere che i costi dell'imposizione di norme aperte sarebbero superiori ai benefici. L'imposizione della norma MHP fornirebbe al mercato un forte incentivo a promuovere ricevitori privi di capacità interattive, visti i costi aggiuntivi dei ricevitori dotati di MHP e la mancanza di una forte domanda di servizi di televisione interattiva.

I soggetti che sostengono queste tesi sono per la maggior parte operatori della televisione via satellite a pagamento e di reti via cavo, spesso provenienti da Stati membri nei quali la televisione digitale è ben sviluppata e nei quali un elevato numero di utenti dispone di ricevitori con API proprietarie. Ad essi si aggiungono società informatiche e di software, compresi i detentori di API proprietarie, e un importante produttore di apparecchiature.

2.3. Altri punti di vista

I contributi delle autorità pubbliche riflettevano lo stadio di sviluppo del mercato della televisione digitale: stadio di sviluppo avanzato – e quindi con un numero significativo di utenti dotati di ricevitori basati su API proprietarie - oppure meno avanzato. Le autorità pubbliche dei paesi in cui la televisione interattiva è più avanzata hanno risposto di essere in generale soddisfatte circa il livello di interoperabilità.

Le organizzazioni dei consumatori a livello nazionale ed europeo si sono espresse a favore dell'imposizione delle norme aperte al fine di conseguire l'interoperabilità.

Nel corso dell'udienza pubblica, numerosi importanti operatori italiani si sono espressi decisamente a favore dell'MHP, ma hanno sollevato riserve circa l'opportunità di imporre tale norma. Il contributo statale ai consumatori italiani per l'acquisto di un ricevitore MHP dotato della funzione di canale di ritorno riduce i costi aggiuntivi dell'MHP. Tali ricevitori sono venduti a prezzi simili a quelli applicati, su altri mercati, a ricevitori dotati di tecnologie API meno costose.

3. ANALISI E POSIZIONE DELLA COMMISSIONE

3.1. L'impatto dell'articolo 18 fino ad oggi

È prematuro trarre una valutazione complessiva degli effetti dell'articolo 18, paragrafo 3, a causa dei ritardi nel recepimento della direttiva quadro⁷. I dibattiti in seno al sottogruppo "emittenza" del comitato per le comunicazioni (COCOM) hanno evidenziato un ricco filone

⁷ Alla data di applicazione, 24 luglio 2003, 5 dei 15 Stati membri avevano recepito la direttiva nell'ordinamento nazionale. Alla fine del maggio 2004, 9 dei 25 Stati membri non avevano ancora completato il recepimento.

di attività in materia di interoperabilità a livello tecnico in numerosi Stati membri, spesso nel contesto dell'attuazione della televisione digitale terrestre.

Per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 2, un numero relativamente scarso di Stati membri ha fornitori di API con sede o rappresentati sul loro territorio; pertanto, tale disposizione ha un'applicazione limitata per la maggior parte degli Stati membri. La Commissione non è a conoscenza di alcuna autorità di regolamentazione che abbia ricevuto un reclamo formale circa la mancata messa a disposizione da parte del titolare di un'API di tutte le informazioni necessarie per consentire ai fornitori di servizi di televisione interattiva di fornire tutti i servizi supportati dall'API in forma pienamente funzionale. I titolari di API proprietarie sostengono di essere incentivati a far sì che tutti gli utenti ottengano i massimi benefici da un determinato sistema in termini equi, ragionevoli e non discriminatori - in particolare per il fatto che esistono API in concorrenza fra loro.

A parere della Commissione, la disposizione dell'articolo 18 che ha avuto l'impatto maggiore è l'obbligo di riesaminare l'interoperabilità e le sue conseguenze sulla libertà di scelta degli utenti entro il luglio 2004. Ciò ha spinto i soggetti presenti sul mercato a discutere dell'interoperabilità in modo particolarmente approfondito. Gli organismi di normalizzazione hanno beneficiato di un sostegno significativo dei soggetti attivi su entrambi i fronti per l'elaborazione delle due relazioni sull'interoperabilità. I soggetti presenti sul mercato hanno attribuito un'elevata priorità alla questione, malgrado i pareri divergenti circa la natura dell'obbligo giuridico e la modalità migliore di rispettarlo.

La consultazione non ha evidenziato l'esistenza di minacce significative o concrete alla libera circolazione delle informazioni, al pluralismo dei mezzi d'informazione e alla diversità culturale. La Commissione ricorda, tuttavia, le preoccupazioni di natura politica espresse di recente nel Parlamento europeo⁸.

3.2. Questioni centrali

Le risposte alla consultazione sono nettamente divise. Le emittenti in chiaro sono schierate contro gli operatori della televisione via satellite e via cavo e contro i soggetti attivi nel settore informatico. Entrambe le fazioni possono vantare il sostegno di un importante produttore di apparecchiature elettroniche di consumo.

Il nodo della vertenza è costituito dalla relazione tra l'interesse generale e le forze di mercato. Le emittenti in chiaro – in particolare le emittenti del servizio pubblico – hanno il compito di rispettare importanti obiettivi di interesse generale, quali il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale, conseguiti attraverso gli obblighi in materia di programmazione e distribuzione. Gli operatori di rete svolgono un ruolo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona attraverso gli investimenti necessari per l'introduzione di reti di comunicazioni avanzate. Ognuna delle due parti mira a farsi paladina del proprio ruolo specifico in queste politiche ogniqualvolta i giudichi vincolante ed oneroso un aspetto del comportamento dell'altra parte.

L'integrazione verticale che caratterizza la distribuzione di servizi di radiodiffusione con infrastrutture digitali è una fonte di preoccupazione particolare tra le emittenti di servizio pubblico in chiaro. L'integrazione verticale, ad esempio, può consentire alle tecnologie

⁸ Risoluzione P5_TA(2004)0373.

proprietarie di imporre ai consumatori l'adozione di una particolare piattaforma digitale oppure di fare leva sulla forza di mercato già acquisita. L'utilizzo di tecnologie proprietarie deve essere esaminato alla luce delle norme di concorrenza. In alcuni casi l'integrazione verticale può portare ad una maggiore efficienza economica⁹.

Interessi generali quali la diversità culturale e il pluralismo dei mezzi d'informazione sono basilari per il modello sociale europeo, mentre il successo economico è fondamentale per far sì che l'Unione conservi la competitività e le risorse necessarie per finanziare il conseguimento degli obiettivi di interesse generale e il passaggio al digitale. Nell'UE questo duplice obiettivo politico è attuato separando la normativa in materia di contenuto - rivolta al conseguimento degli interessi generali - dalla normativa in materia di comunicazioni - volta a promuovere un mercato competitivo quale mezzo per generare innovazione e nuovi investimenti. Queste due politiche convergono a livello dell'API ed è per tale motivo che il dibattito assume toni particolarmente accesi.

3.3. L'interoperabilità e l'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva quadro

L'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva quadro impone alla Commissione di valutare gli effetti dell'articolo 18. Se non è stato raggiunto un livello adeguato di interoperabilità, la Commissione può invocare la procedura di cui all'articolo 17 in base al quale l'applicazione di determinate norme può essere resa obbligatoria.

L'interoperabilità non è definita nella direttiva quadro, né nelle direttive associate. Oltre al suo utilizzo negli articoli 17 e 18 della direttiva quadro, l'interoperabilità è menzionata nell'articolo 24 della direttiva servizio universale¹⁰, nella quale il termine si riferisce alla presenza di una presa d'interfaccia aperta per il collegamento di periferiche.

Il considerando 31 – a motivazione dell'articolo 18 – rispecchia aspetti differenti dell'interoperabilità in quanto afferma che:

- (1) al fine di garantire la libera circolazione delle informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale dovrebbe essere promossa l'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi a livello del consumatore;
- (2) le API aperte facilitano l'interoperabilità, vale a dire la portabilità di contenuti interattivi fra meccanismi di fornitura, con la piena funzionalità di tali contenuti.

La Commissione conclude che, alla luce del complesso contesto descritto nel documento di lavoro e dei punti di vista divergenti messi in evidenza dalla consultazione pubblica, il riesame è finalizzato a determinare se sia ora opportuno rendere obbligatorie una o più norme API per uno o più segmenti del mercato.

Le conseguenze di scenari diversi nel cui ambito rendere obbligatorie le norme sono state esaminate nella VIA di accompagnamento. Le proposte che prevedono la possibilità per i singoli Stati membri di rendere obbligatorie una o più norme API sono incompatibili con il mercato unico. Tale politica creerebbe ostacoli al commercio tra gli Stati membri.

⁹ Ad esempio, con l'eliminazione dei doppi margini.

¹⁰ Direttiva 2002/22/CE, GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

L'imposizione della norma MHP a livello comunitario entro una determinata data potrebbe garantire l'interoperabilità tecnica di apparecchiature e servizi, ma i fornitori di contenuto dovrebbero comunque sempre negoziare l'accesso alle reti e ai servizi associati, come accennato in precedenza. La maggior parte dei commentatori riconosce i problemi che questa politica creerebbe per i circa 25 milioni di ricevitori dotati di funzionalità API già presenti sul mercato e, in realtà, nessuno tra i principali soggetti intervenuti al dibattito propone un intervento di questo livello. Alla luce dei negoziati condotti in passato nell'ambito della direttiva quadro, è improbabile che una proposta di questo tipo riceva il necessario sostegno degli Stati membri.

La Commissione conclude che in questa particolare fase dell'evoluzione del mercato non sembra configurarsi la necessità di imporre norme a livello comunitario e che un lasso di tempo maggiore consentirà alle disposizioni dell'articolo 18 della direttiva quadro di divenire pienamente efficaci. Sarà inoltre necessario vedere se le preoccupazioni correlate al controllo sul mercato esercitato dagli operatori che utilizzano API proprietarie si concretizzano in denunce formali alle autorità di regolamentazione.

Fino a questo momento, il limitato successo commerciale della televisione interattiva non ha incentivato in modo significativo i soggetti presenti sul mercato a garantire la fruibilità di tutti i servizi su tutti i ricevitori, con qualsiasi tecnologia atta a questo scopo. Si può, tuttavia, prevedere che l'interoperabilità dei servizi evolverà di pari passo con l'espansione del mercato. La possibilità di sviluppare contenuti interattivi che possano essere adattati a piattaforme API differenti è la prescrizione minima per l'interoperabilità dei servizi in un mercato in crescita. Il PCF e le tecniche di creazione di contenuti più avanzate possono agevolare la portabilità dei contenuti da un'API all'altra¹¹. Ciò non esclude altre forme di interoperabilità, compresa la migrazione da norme proprietarie a norme aperte ove ciò sia giustificabile dal punto di vista commerciale. L'incertezza relativa alla domanda suggerisce di conservare motori di presentazione più semplici ed economici accanto a quelli più sofisticati e costosi, al fine di garantire la libertà di scelta dei consumatori.

La Commissione riesaminerà tale questione nella seconda metà del 2005. Nel frattempo, un'ulteriore promozione della norma MHP potrebbe apportare benefici ai consumatori europei.

3.4. Misure promozionali

3.4.1. Migliore coordinamento dell'attuazione della norma MHP da parte degli Stati membri

La Commissione costituirà un gruppo di lavoro degli Stati membri al fine di conseguire un effetto di raggruppamento. Vista la frammentazione dovuta, tra l'altro, a stadi di sviluppo del mercato estremamente diversificati in Stati membri differenti è difficile per i produttori conseguire delle economie di scala. Si tratta di individuare azioni che consentano all'MHP di conseguire una massa critica e sfruttare le economie di scala che portano a riduzioni dei prezzi e migliori prospettive di adozione da parte del mercato. Al momento i costi supplementari dell'MHP costituiscono un ostacolo ad una sua adozione generalizzata. Questa misura è volta ad aiutare in particolare gli Stati membri di dimensioni più piccole.

¹¹ Il PCF può coprire l'80% delle applicazioni per la televisione interattiva, ma non quelle più complesse, quali la guida elettronica dei programmi.

3.4.2. *Sovvenzioni ai consumatori*

Un modo per ridurre i costi supplementari per i consumatori degli apparecchi dotati di motori di esecuzione standard, quale l'MHP, consiste nel sovvenzionare l'acquisto a livello dei consumatori. I contributi statali all'acquisto sono già disponibili in Italia e i ricevitori dotati di MHP sono venduti, grazie alla sovvenzione, allo stesso prezzo al quale è venduto un ricevitore digitale dotato di un'API meno recente e più economica in altri mercati nazionali più maturi. Le condizioni imposte incentivano inoltre i cittadini ad acquistare un ricevitore dotato sia dell'interattività che di un canale di ritorno, anziché un ricevitore più semplice privo di tali funzioni. Gli Stati membri possono, pertanto, offrire contributi statali ai consumatori. Queste sovvenzioni devono essere neutrali dal punto di vista tecnologico, devono essere notificate e devono rispettare le norme in materia di aiuti di Stato. Esse devono altresì essere temporanee e diminuire in proporzione al costo via via sempre più basso dei ricevitori al fine di evitare il fenomeno della sovracompensazione. Le sovvenzioni alle imprese non rientrano in questa iniziativa e devono essere notificate alla Commissione ai sensi della normale procedura.

3.4.3. *Elenco delle norme pubblicato nella Gazzetta ufficiale*

La Commissione segnala l'intenzione di aggiungere due motori di presentazione - l'MHEG 5 e il WTVML – all'atto del prossimo aggiornamento dell'elenco, a condizione che tali motori siano adottati dall'ETSI. L'elenco rivisto sarà sottoposto al parere del COCOM, come previsto all'articolo 17 della direttiva quadro.

A mano a mano che saranno rese disponibili, si prenderà in considerazione la possibilità di inserire nell'elenco delle norme anche quelle che emergono dal programma di lavoro della standardizzazione definito nella fase 1 del mandato M331. Come descritto nel documento di lavoro, i risultati di tale programma sono potenzialmente in grado di migliorare l'interoperabilità.

3.4.4. *Controllo dell'accesso alle tecnologie proprietarie*

La Commissione – con l'aiuto degli Stati membri, ove appropriato – continuerà a verificare che i fabbricanti possano ottenere le licenze per la produzione di apparecchiature contenenti tecnologie proprietarie. L'integrazione di più tecnologie complementari all'interno dei ricevitori è una delle soluzioni per ottenere un ricevitore universale "unico". Ove tali funzioni siano standardizzate – ad esempio i sintonizzatori – l'unica barriera rimane il costo; si avverte, tuttavia, l'esigenza di una maggiore chiarezza circa la disponibilità di tecnologie proprietarie, quali le API. L'articolo 6 e l'allegato I della direttiva accesso e interconnessione¹² stabiliscono già che, quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo facciano a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

La Commissione garantisce un follow-up attraverso le sue relazioni periodiche sull'attuazione del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (pacchetto eComunicazioni).

¹² Direttiva 2002/19/CE, GU L 108 del 24.4.2002, pag. 12.

4. CONCLUSIONE

La Commissione mira a garantire che i cittadini europei possano beneficiare di una gamma sempre più ampia di servizi di televisione digitale interattiva, disponibili su un numero crescente di piattaforme di trasmissione e ritiene che, al momento, gli interessi del mercato siano meglio tutelati continuando ad applicare le disposizioni già adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella direttiva quadro. L'utilizzo di tecnologie proprietarie resta comunque soggetto al riesame alla luce della giurisprudenza in materia di concorrenza.

La Commissione adotterà misure aggiuntive per promuovere l'attuazione volontaria della norma MHP che è, al momento, la norma API aperta più avanzata in Europa.

La Commissione continuerà a perseguire il fine di una piena ed efficace trasposizione dell'articolo 18 da parte di tutti gli Stati membri, ma, vista la complessità della questione, i pareri divergenti dei vari soggetti attivi sul mercato e i ritardi nell'attuazione della direttiva quadro in numerosi Stati membri, è giunta alla conclusione che non è opportuno stabilire che l'interoperabilità sia stata, o non sia stata, conseguita in modo adeguato nel contesto dell'articolo 18, paragrafo 3. Il riesame, tuttavia, non ha prodotto prove a sostegno della tesi in base alla quale il problema della diversità culturale e del pluralismo dei mezzi d'informazione può essere superato esclusivamente con l'imposizione di una norma unica per le API. Elementi più significativi nel dibattito sul pluralismo dei mezzi d'informazione - in particolare la proprietà dei mezzi d'informazione ed il controllo su di essi - rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri.

La Commissione riesaminerà la situazione nella seconda metà del 2005.